



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA

Via De Mari 28 D
17028 Bergeggi
tel 019 25.7901
fax 019 25.790.220
p. iva 00245250097
www.comune.bergeggi.sv.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 16/11/2018

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI (SCPA) DENOMINATA ACQUE PUBBLICHE SAVONESI SCPA. ESAME ED APPROVAZIONE ATTI COSTITUTIVI ED ASSENSO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali (ex articolo 42, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo n. 267/2000);
- il Comune di Bergeggi detiene una partecipazione in Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a., pari allo 0,762% del capitale sociale (€ 205.144,00=, su un totale di € 26.913.195,00=);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21 marzo 2009, è stato autorizzato, tra gli altri, il mantenimento della suddetta partecipazione, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 27, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
- con deliberazioni del Consiglio Comunale:
 1. n. 9 del 24 aprile 2015, è stato nuovamente autorizzato, tra gli altri, il mantenimento della suddetta partecipazione, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 1, commi 611-614, della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
 2. n. 29 del 29 settembre 2017, è stato parimenti nuovamente autorizzato, tra gli altri, il mantenimento della suddetta partecipazione, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 24, del D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP) e dalla deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2017;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Liguria, nel vigore della legge regionale n. 1 del 2014 aveva definito la composizione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) liguri, individuando in particolare per la Provincia di Savona l'ATO Centro Ovest 1 e l'ATO Centro Ovest 2;
- successivamente, con la legge regionale n. 17 del 2015, la Regione ha modificato il numero e la perimetrazione degli Ambiti Territoriali Ottimali liguri, introducendo per la Provincia di Savona una nuova ripartizione territoriale, in tre ambiti distinti e – precisamente
 - l'ATO Centro Ovest 1 (costituito dai Comuni di: Finale Ligure, Calice Ligure, Orco Feglino, Spotorno, Noli, Vado Ligure, Quiliano, Varazze, Savona, Stella, Rialto, Vezzi Portio, Albissola Mare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Bergeggi),
 - l'ATO Centro Ovest 2 (corrispondente a quello già delimitato con la precedente Legge Regionale n. 1 del 2014)
 - l'ATO Centro Ovest 3 (costituito dai Comuni di Albenga, Loano, Alassio, Pietra Ligure, Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Toirano, Villanova d'Albenga, Tovo San Giacomo, Boissano, Borgio Verezzi, Cisano sul Neva, Laignueglia, Ortovero, Garlanda, Giustenice, Balestrino, Magliolo, Zuccarello, Arnasco, Casanova Lerrone, Onzo, Erli, Vendone, Nasino, Castelvecchio di Rocca Barbena e Castelbianco);
- con delibera dell'assemblea dell'ATO Centro Ovest 1 del 30 settembre 2015 è stato

- deliberato di optare per l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato secondo la modalità "*in house providing*", già espressa con D.C.P. del 7 maggio 2015;
- con delibera dell'assemblea dell'ATO Centro Ovest 3 del 30 settembre 2015 è stato deliberato anche per l'ATO Centro Ovest 3 di optare per l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato secondo la modalità *in house providing*, già espressa con D.C.P. del 7 maggio 2015;
 - con delibera del Consiglio Provinciale del 30 settembre 2015 n. 70 veniva pertanto definitivamente approvata la scelta di affidamento dei servizi idrici integrati degli ATO Centro Ovest 1 e 3 secondo la modalità *in house providing*;
 - i Comuni serviti hanno adottato atti coerenti, mediante i rispettivi Consigli Comunali;
 - in particolare, questo Comune con deliberazione consiliare n. 3 del 27/02/2016, ad oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO - PRESA D'ATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 23 DEL 07.05.2015, N. 70 DEL 30.09.2015 E NN. 86, 89 E 92 DEL 29.12.2015 - INTEGRAZIONE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI CON PROPRIA DELIBERAZIONE N. 66 DEL 19.12.2013, CON LA QUALE È STATA APPROVATA LA RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL DL N. 179/2012 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 221/2012 ALLA SOCIETA' CONSORZIO DEPURAZIONE DELLE ACQUE DEL SAVONESE S.P.A." ha preso atto della deliberazione del Consiglio Provinciale con la quale il servizio idrico integrato per i sedici Comuni dell'ATO Centro Ovest 1, tra cui figura il Comune di Bergeggi, è stato affidato a decorrere dal 01.01.2016 alla Società Pubblica Consorzio per la Depurazione delle acque di scarico del savonese S.p.A.;
 - il "*Consorzio per la depurazione delle acque di scarico del Savonese S.p.A.*", con sede in Savona, Via Caravaggio 1, la Società "*Servizi Comunali Associati (SCA) s.r.l.*", con sede in Alassio (SV); Viale Hanbury 116-118 e la Società "*Servizi Ambientali S.p.a.*", con sede in Borghetto S. Spirito, Strada provinciale per Toirano, sono tutte Società a totale capitale pubblico ed hanno a suo tempo ricevuto in affidamento diretto, secondo il modello del controllo analogo (oggi regolato dagli artt. 5 e 192 del D.lgs. n. 50 del 2016), da parte dei Comuni soci servizi del ciclo integrato delle acque attualmente compresi nell'Ambito Territoriale Centro Ovest 1, come circoscritto dalla legge regionale n. 1 del 2014, di attuazione del D.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i.;
 - per la gestione unica del ciclo integrato delle acque dell'A.T.O. Centro Ovest 3 Savonese veniva costituita una Società consortile composta dalle Società partecipate Servizi Comunali Associati S.C.A. S.r.l. e Servizi Ambientali S.p.A., denominata "*Ponente Acque S.c.p.A.*";
 - con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 91 del 29 dicembre 2015 (prot. n. 77190 del 31 dicembre 2015) è stata approvata la "*Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Ente di Governo d'Ambito ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato (art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006)*";
 - con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 92 del 29 dicembre 2015 è stata decretata l'approvazione dell'affidamento del servizio idrico integrato di cui all'art. 149-bis, comma 1 del D.lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 7 del D.lgs. 133/2014, secondo la forma di gestione *in house providing* per l'ambito territoriale ottimale "Centro Ovest 1" a Consorzio per la Depurazione delle Acque di scarico di Savona S.p.A.;
 - con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 in pari data è stata decretata l'approvazione dell'affidamento del servizio idrico integrato di cui all'art. 149-bis, comma 1 del D.lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 7 del D.lgs. 133/2014, secondo la forma di gestione *in house providing* per l'ambito territoriale ottimale "Centro Ovest 3" di cui alla L.R. 1/2014 e s.m.i., alla Ponente Acque s.c.p.a. di Borghetto Santo Spirito (SV);
 - in data 28 gennaio 2016 il Consorzio per la Depurazione Savonese S.p.A sottoscriveva con la Provincia di Savona la Convenzione per l'affidamento del SII per l'ATO Cento Ovest 1 Savonese;
 - in pari data Ponente Acque ScpA sottoscriveva con la Provincia di Savona la Convenzione per l'affidamento del SII per l'ATO Centro Ovest 3 Savonese;
 - a seguito del ricorso promosso in via principale dal Governo Italiano contro la legge regionale della Liguria n. 17 del 2015, recante "*Modifiche alla legge regionale 24 febbraio*

- 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)", con Sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 13 luglio 2017 è stata dichiarata la parziale incostituzionalità della legge, in particolare riguardo agli articoli 1 (commi 1 e 2) e 2;
- stante la citata e cogente Sentenza della Corte Costituzionale, la Regione Liguria comunicava in data 28 luglio 2017, con Nota protocollo PG/2017/258359, la necessità che la Provincia di Savona, quale Ente di governo dell'Ambito, provvedesse alla redazione e approvazione del Piano d'ambito per l'ATO Centro Ovest 1, così come originariamente individuato in base alla legge regionale n. 1 del 2014, per tale aspetto ora nuovamente vigente, nonché all'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico per tale ambito, in ottemperanza al disposto del D.lgs. 152/2006;
 - la Provincia di Savona, quale Ente gestore d'Ambito, in data 28 luglio 2017 interloquiva formalmente con le Società pubbliche sopracitate, Consorzio per la Depurazione Savonese S.p.A., SCA s.r.l. e Servizi Ambientali S.p.A., invitandole a comunicare la disponibilità ad avviare un percorso volto alla costituzione ed alla piena funzionalità ed operatività di un soggetto unico cui affidare, al ricorrere delle condizioni di legge, il SII per l'ATO Centro Ovest 1 Savonese;
 - l'AEEGSI (Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico Integrato, ora ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente), con nota del 4 agosto 2017 chiedeva alla Provincia di Savona di provvedere, sulla base degli effetti derivanti dalla richiamata Sentenza della Corte Costituzionale, all'attivazione delle procedure volte ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa primaria e dalla regolazione vigente;
 - le tre Società coinvolte e precedenti affidatarie, Consorzio per la Depurazione S.p.A., SCA s.r.l. e Servizi Ambientali S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, hanno manifestato la propria disponibilità ad avviare un percorso comune volto alla gestione unitaria *in house* del SII per l'ATO Centro Ovest 1 Savonese;
 - l'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Centro Ovest 1 Savonese, riunitasi in data 9 ottobre 2017 confermava il consenso dei Comuni affinché si proceda all'affidamento *in house* del SII per l'ATO Centro Ovest 1 Savonese in favore un di soggetto a totale partecipazione pubblica, costituito dai gestori pubblici già presenti sul territorio;
 - successivamente:
 - le tre Società, a seguito di quanto sopra, hanno avviato un iter consistente in una serie di riunioni, contatti ed approfondimenti, tecnici e giuridici, per verificare la sussistenza dei presupposti giuridici, economici e tecnici onde avviare e definire positivamente il percorso richiesto dai Comuni dell'ATO Centro Ovest 1 Savonese;
 - è stato individuato quale soluzione ottimale, un processo di aggregazione suddiviso in due fasi, con la costituzione in prima fase di una società consortile e, in seconda fase, la fusione tra le tre Società;
 - la fase iniziale di immediata costituzione della Società consortile si rende necessaria al fine di rispettare i tempi ristretti imposti dalla situazione in atto e sanciti dall'Ente di governo dell'Ambito per l'affidamento del SII nell'ATO Savonese Centro Ovest 1, non compatibili con le tempistiche tecniche di una immediata fusione, in particolare tra Società pubbliche;
 - la nuova Società consortile per azioni (SCp) sarà denominata Acque Pubbliche Savonesi Scpa;
 - la Provincia di Savona, con propria deliberazione consiliare n. 31 del 19 maggio 2018, ha aggiornato e riapprovato il Piano d'Ambito per l'ATO Centro Ovest 1, ai fini del riaffidamento del SII conseguente alla predetta dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 1 (commi 1 e 2) e 2 della L.R. n. 17/2015, modificativa della L.R. n. 1/2014, nonché in coerenza con la decisione adottata dall'Assemblea dei Sindaci del 9 ottobre 2017;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27 febbraio 2016, con cui, a seguito dell'avvio del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità competente (Provincia di Savona quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale- d'innanzi EGATO):

- è stato preso atto "*delle deliberazioni del Consiglio Provinciale nn. 23, 70, 86, 89 e 90/2015, conseguentemente dell'avvenuto affidamento ai sensi di legge del SII per*

L'ATO Centro Ovest 1, in capo a Consorzio per la Depurazione delle Acque del Savonese S.p.a., da attuarsi secondo le disposizioni contenute nel Piano d'Ambito provinciale”;

- sono stati impartiti i seguenti indirizzi all'Organo esecutivo di Consorzio Spa, da esprimersi nell'Assemblea ordinaria convocata in data 04.03.2016, quali specificazioni in dettaglio di quanto già impartito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19.11.2013:
 1. *“prendere in carico i nuovi servizi in tempi rapidi, per quanto tecnicamente possibile, anche avvalendosi, in via transitoria, di appalti esterni per le attività di gestione operativa e con facoltà di eventuali assunzioni a tempo determinato per fare fronte a specifiche esigenze, addizionalmente a quanto previsto nel Piano Annuale approvato nell'Assemblea Ordinaria del 14.12.2015;*
 2. *avviare, nei tempi più brevi e per quanto possibile, gli investimenti previsti nel Piano di Ambito, facendo ricorso anche a modalità di finanziamento diverse dal ricorso al credito mediante mutui o strumenti finanziari simili (quali “leasing” o altri meccanismi similari);*
 3. *svolgere tutte le attività propedeutiche ed accessorie necessarie e/o appropriate in relazione ai precedenti punti”;*

VISTI:

- l'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, rubricato “*Oneri di motivazione analitica*”:
 1. *“A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*
 2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*
 3. *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.*
 4. *Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi”;*
- l'art. 7, commi 1 (lett. c), 2, 3 e 4, del suddetto Decreto Legislativo, rubricato “*Costituzione di società a partecipazione pubblica*”:

“1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

 - ... c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;*
 2. *L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.*
 3. *L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.*

4. *L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante*”;

- l'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, rubricato “Società in house”, ed in particolare i commi 1 e 2:
 - “1. *Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*
 - 2. *Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:*
 - *a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*
 - *b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
 - *c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile*”;
- l'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, rubricato “Regime speciale degli affidamenti in house”: *“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*”;
- l'art. 34, comma 20, del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 221/2012: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*”;
- la Legge Regionale n. 1 del 24 febbraio 2014, “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”;
- la deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 951 del 20 settembre 2017, recante “Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016” ;

DATO ATTO CHE:

- con nota ns. prot. n. 9213 dell'08.11.2018, la Provincia di Savona – Segreteria dell'ATO Centro OVEST ha:
 - trasmesso il Verbale di seduta d'Ambito del 28.09.2018;
 - notiziato circa il sostanziale rispetto della scadenza del 31.10.2018 da parte societaria;
- con note prot. nn. 9369, 9370 e 9371 del 14 novembre 2018, il Presidente di Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a. ha trasmesso, in esito all'iter intersocietario ed interamministrativo (tra Società e Comuni e con la Provincia-EGATO) di cui alle considerazioni che precedono, la seguente documentazione:
 1. il Piano Economico Finanziario (PEF) della nuova Società consortile (allegato n. 1), successivamente asseverato in data _____ dalla società GDA Revisori Indipendenti S.p.A.;
 2. lo schema di “Statuto” della nuova costituenda Società Consortile (allegato n. 2);

3. la bozza di “Patti parasociali tra i soci per la disciplina del controllo analogo su Acque Pubbliche Savonesi SCpa” (allegato n. 3);
4. la bozza degli “Accordi di consultazione tramite conferenza Enti locali ricadenti nell’ambito ottimale di gestione del servizio idrico integrato centro ovest n. 1 della Liguria di cui alla legge regionale n. 14 del 2014 e s.m.i., per il coordinamento dell’esercizio del controllo analogo ai fini dello svolgimento del relativo servizio pubblico locale” (allegato n. 4);
5. una relazione (allegato n. 5) in cui è data evidenza:
 1. degli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo, con documentazione a corredo;
 2. delle ragioni e della sussistenza dei presupposti per la costituzione della Società consortile per l’affidamento del servizio pubblico locale, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
 3. della valutazione sulla congruità economica dei soggetti in house, quindi delle ragioni del mancato ricorso al mercato, e dei benefici della forma di gestione prescelta;

PRESO ATTO, in relazione alla documentazione di cui al punto che precede, che:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) della nuova Società consortile denominata Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A. (allegato n. 1, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) ha recepito il Piano d’Ambito approvato con D.C.P. n. 31/2018 ed ha evidenziato le ragioni e le finalità che giustificano la scelta costitutiva, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta del servizio affidato, dando conto altresì della compatibilità della scelta stessa con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come richiesto dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016;;
- lo schema statutario della predetta costituenda società (allegato n. 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) contenga:
 - come indicato dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, l’indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo, così come previsti dall’articolo 2328 del codice civile per le società per azioni, ossia:
 - 1) i dati identificativi dei soci, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
 - 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
 - 3) l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
 - 4) l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
 - 5) il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
 - 6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
 - 7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
 - 8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
 - 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
 - 10) il numero dei componenti il collegio sindacale;
 - 11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
 - 12) l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società (occorre considerare, in relazione a tale disposizione, unica mancante nel testo statutario, che trattasi di dettaglio con riferimento allo stipulando atto notarile e che non siano comunque posti oneri a carico dei Comuni soci delle società consorziate);
 - 13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere;,, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a

carico della società (occorre considerare, in relazione a tale disposizione, unica mancante nel testo statutario, che trattasi di dettaglio con riferimento allo stipulando atto notarile e che non siano comunque posti oneri a carico dei Comuni soci delle società consorzianti);

- all'art. 21, come indicato dall'art. 16, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 175/2016, sostanziali deroghe alle disposizioni dell'articolo 2380-bis del codice civile;
- le bozze di “Patti parasociali tra i soci per la disciplina del controllo analogo su Acque Pubbliche Savonesi SCpa” (allegato n. 3, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) e degli “Accordi di consultazione tramite conferenza Enti locali ricadenti nell’ambito ottimale di gestione del servizio idrico integrato centro ovest n. 1 della Liguria di cui alla legge regionale n. 14 del 2014 e s.m.i., per il coordinamento dell’esercizio del controllo analogo ai fini dello svolgimento del relativo servizio pubblico locale” (allegato n. 4, parimenti quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) realizzino i requisiti richiesti dall'art. 16, comma 2, lett. C, del D.Lgs. n. 175/2016, per quanto concerne rispettivamente il controllo analogo congiunto indiretto (delle società controllate dalle PP.AA. socie sulla società consortile) e diretto (delle PP.AA. socie sulle società controllanti la società consortile), e siano pertanto da considerarsi documentazione essenziale ai fini della presentazione della domanda ex art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi della deliberazione del Consiglio ANAC n. 951 del 20 settembre 2017;

VALUTATO, infine, che la relazione unita in allegato n. 5, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, riunisca e riepiloghi esaurientemente i contenuti essenziali degli altri allegati, sia ai fini dimostrativi richiesti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 che ai fini di aggiornamento della relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, in Legge n. 221/2012, già adottata, in relazione alla tipologia di servizio pubblico (SII), con la più sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 19 dicembre 2013;

RILEVATO che la partecipazione in questione è attualmente detenuta ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 – art. 13 – comma 1, relativo alle funzioni del Comune che si riferiscono principalmente alla popolazione, ai servizi alla persona ed alla comunità, all'assetto ed utilizzazione del territorio ed allo sviluppo economico;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per

- prendere atto :
 - della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 19 maggio 2018, con cui è stato aggiornato e riapprovato il Piano d'Ambito per l'ATO Centro Ovest 1, ai fini del riaffidamento del SII conseguente alla predetta dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 1 (commi 1 e 2) e 2 della L.R. n. 17/2015, modificativa della L.R. n. 1/2014, nonché in coerenza con la decisione adottata dall'Assemblea dei Sindaci del 9 ottobre 2017 e successive in argomento fino ad oggi;
 - del Piano Economico Finanziario (PEF) della nuova Società consortile (allegato n. 1);
 - della relazione (allegato n. 5) in cui è data evidenza:
- degli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo, con documentazione a corredo;
- delle ragioni e della sussistenza dei presupposti per la costituzione della Società consortile per l'affidamento del servizio pubblico locale, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- procedere all'approvazione della documentazione occorrente ai fini della costituzione della Società consortile per azioni sarà denominata Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A., allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ossia:
 - lo schema di “Statuto” della nuova costituenda Società Consortile (allegato n. 2);

- la bozza di “Patti parasociali tra i soci per la disciplina del controllo analogo su Acque Pubbliche Savonesi SCpa” (allegato n. 3);
- la bozza degli “Accordi di consultazione tramite conferenza Enti locali ricadenti nell’ambito ottimale di gestione del servizio idrico integrato centro ovest n. 1 della Liguria di cui alla legge regionale n. 14 del 2014 e s.m.i., per il coordinamento dell’esercizio del controllo analogo ai fini dello svolgimento del relativo servizio pubblico locale” (allegato n. 4);

ATTESO che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 2 del decr. lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, a consultazione pubblica mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico all’albo pretorio on line e sul sito web del Comune per 15 giorni dal _____ al _____, e che non sono pervenute osservazioni e/o proposte di modifica;

RICHIAMATI:

- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:
- le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del Settore competente;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

VISTO il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell’art. 239 del t.u. ee. ll. in data _____ sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

;

CON n. ___ voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. ___ Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di prendere atto :

- della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 19 maggio 2018, con cui è stato aggiornato e riapprovato il Piano d’Ambito per l’ATO Centro Ovest 1, ai fini del riaffidamento del SII conseguente alla predetta dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 1 (commi 1 e 2) e 2 della L.R. n. 17/2015, modificativa della L.R. n. 1/2014, nonché in coerenza con la decisione adottata dall’Assemblea dei Sindaci del 9 ottobre 2017 e successive in argomento fino ad oggi;
- del Piano Economico Finanziario (PEF) della nuova Società consortile (**allegato n. 1**);
- della relazione (**allegato n. 5**) contenente gli elementi da cui si desume la sussistenza del controllo analogo e nella quale si dà conto delle ragioni per la costituzione della Società consortile per l’affidamento del servizio pubblico locale, evidenziando le motivazioni e le finalità che giustificano, sul piano della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;

2) di assentire, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e trascritte, alla costituzione della Società consortile per azioni “Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A.”, con sede in Savona, Via Caravaggio, finalizzata allo svolgimento di attività di gestione del Servizio Idrico Integrato dell’A.T.O. Centro Ovest 1 Savonese con affidamento *in*

house, nel rispetto della normativa vigente: società indirettamente partecipata, per il tramite di Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a., di cui questo Comune detiene il 5,81% del capitale sociale che acquisirà una partecipazione al 50% nella costituenda società consortile;

- 3) di approvare, conseguentemente, le bozze dei seguenti documenti relativi alla costituzione della società consortile "Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A.", che si uniscono alla presente per formarne parte integrante e sostanziale:
 - a) "Statuto" (allegato n. 2);
 - b) "Patti parasociali tra i soci per la disciplina del controllo analogo su Acque Pubbliche Savonesi S.C.p.A." (allegato n. 3);
 - c) "Accordi di consultazione tramite conferenza Enti locali ricadenti nell'ambito ottimale di gestione del servizio idrico integrato centro ovest n. 1 della Liguria di cui alla legge regionale n. 14 del 2014 e s.m.i., per il coordinamento dell'esercizio del controllo analogo ai fini dello svolgimento del relativo servizio pubblico locale" (allegato n. 4);
- 4) Di autorizzare il Sindaco, o sua persona delegata, a dare corso agli adempimenti necessari, eventualmente approvando eventuali modifiche formali o di ulteriore dettaglio (agli allegati nn. 2 e 3) che si rendessero necessarie in sede di Assemblea della società direttamente partecipata, oltre che procedere in prima persona alla sottoscrizione dell'Accordo di consultazione (allegato n. 4);
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione, a fini conoscitivi, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Liguria, e all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs n. 175/2016;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti _____ resi in forma palese;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.